



Regione Campania

Assessorato Agricoltura
BCA - SeSIRCA



*La riforma dell'ordinamento contabile regionale,
novità e prospettive*

A CURA DI
RAFFAELLA PERGAMO

Il seguente lavoro è frutto di un gruppo di ricercatori INEA ed esperti in materia contabile, coordinato da Vincenzo Sequino e Raffaella Pergamo.

SOMMARIO

Presentazione	5
Vincenzo Aita	
Premessa	7
Alberico Pergamo	
Introduzione	9
La ricerca in materia di spesa agricola: l'attività dell'INEA	11
Vincenzo Sequino	
I contenuti della nuova legge contabile regionale	14
<i>L'Iter degli strumenti legislativi in materia contabile</i>	14
<i>La L.R. 7/2002 e gli strumenti di programmazione</i>	15
<i>La L.R. 7/2002 e gli stadi delle entrate e delle uscite</i>	17
<i>La L.R. 7/2002 e la classificazione delle entrate e delle uscite</i>	18
Raffaella Pergamo	
La legge regionale n°7 del 30 aprile 2002	19
Roberta Ciaravino	
Il concetto di budget	21
<i>La definizione di bilancio gestionale</i>	21
<i>La definizione di budget</i>	22
<i>La L.R. 7/2002 e l'utilizzo del budget</i>	23
Raffaella Pergamo	
Il budget quale strumento di programmazione e controllo dell'efficienza amministrativa	25
Mario Fresa	

Gli adempimenti contabili dei soggetti istituzionali regionali	27
<i>Gli adempimenti dei dirigenti dei settori centrali</i>	27
<i>Gli adempimenti dei dirigenti dei settori decentrati</i>	28
<i>La terminologia ricorrente</i>	29
Raffaella Pergamo	
I Residui	31
Ignazio Formosa	
Monitorando...la contabilità	33
Raffaella Pergamo	
Il Monitoraggio della spesa agricola	35
Angela Palmieri	
Lo stato dell'arte	38
Raffaella Pergamo	
Il glossario della L.R.7/2002	39
Paolo Piatto	

Presentazione

L'organizzazione gestionale, amministrativa e contabile delle pubbliche amministrazioni è stata interessata, negli ultimi anni, da molti cambiamenti che hanno sostanzialmente mutato la logica d'utilizzo degli strumenti di programmazione e gestione. Le regole consuete, relative ai concetti d'impegno e all'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione, devono necessariamente interfacciarsi con altri momenti, relativi alla programmazione preventiva, e all'equilibrio di cassa ed al contenimento dei debiti. I numerosi provvedimenti legislativi, che si sono susseguiti dal 1990 - anno in cui fu emanata la legge 142 - ed i vincoli posti dal "patto di stabilità", hanno sovvertito le priorità e le logiche con cui lo Stato intrattiene i rapporti con le Regioni e con gli altri enti locali.

Gli strumenti contabili, alla luce delle modifiche intercorse, si sono spogliati dell'eccessivo formalismo che li caratterizzava per assumere una struttura di maggiore concretezza, finalizzata all'implementazione di **una programmazione flessibile** delle attività, di una **rilevazione costante della gestione** e di **una rappresentazione dei risultati veritiera e corretta**, per consentire, in ogni istante, la verifica dell'azione amministrativa e gestionale.

Le Regioni, interessate da tali cambiamenti, hanno avviato un processo di riordino dei sistemi di programmazione, di formazione del bilancio e di controllo.

La Regione Campania, in particolare, ha provveduto a riformulare l'ordinamento contabile regionale. La nuova legge regionale - 30 aprile 2002, n. 7, "**Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76**" - rappresenta, senza dubbio, una notevole spinta propulsiva per ottenere quel processo di rinnovamento fortemente auspicato per tutti i governi regionali.

La presente pubblicazione è scaturita dalle riflessioni condotte da un gruppo di ricercatori INEA ed esperti in materia contabile che, avvalendosi delle esperienze e della metodologia propria dell'INEA in tema di spesa agri-

cola, hanno provveduto alla definizione di un quadro di riferimento regionale per rendere possibile una prima lettura, in chiave efficientistica, dei cambiamenti organizzativo-istituzionali derivanti dalla nuova legge regionale.

Tale lavoro rappresenta un primo strumento di analisi e di supporto a quanti sono chiamati ad applicare le nuove norme contabili nella realtà lavorativa regionale.

È doveroso, quindi, il ringraziamento a coloro che hanno collaborato e partecipato.

Vincenzo Aita
Assessore Regionale dell'Agricoltura

Premessa

L'attività contabile dell'Area è caratterizzata da una certa eterogeneità per entità e destinazione del sostegno pubblico al settore primario su cui è sempre più difficile, con gli strumenti attualmente disponibili, esercitare un'incisiva azione di controllo e di rendicontazione puntuale della distribuzione e della qualificazione della spesa. Il sistema contabile implementato nell'ambito del Settore Bilancio e Credito Agrario (BCA) – presso il quale sono accentrate, tra le altre, oltre alle incombenze connesse alla formazione e gestione del Bilancio dell'Area, gli adempimenti contabili relativi alle procedure che comportano impegno e/o liquidazione di spesa – deve far fronte ad una primaria esigenza di gestione e monitoraggio dei flussi di spesa e, quindi, di una corretta definizione degli obiettivi finanziari ed economici dei centri decisionali dell'area.

Il supporto tecnico-scientifico fornito dall'INEA affronterà, in primo luogo, la riorganizzazione del sistema contabile agricolo, creando una precisa corrispondenza tra riferimenti legislativi e capitoli di spesa e razionalizzando i flussi informativo-contabili tra la sede centrale e gli uffici decentrati, mediante la progettazione e l'implementazione di un sistema informatico che consentirà l'analisi ed il controllo della spesa in itinere e a consuntivo. La molteplicità delle informazioni fornite dalla banca dati consentirà, inoltre, una verifica degli obiettivi generali e specifici di tutti i Settori dell'Area con delle mirate analisi causa-effetto tra azioni programmate, risultati raggiunti ed impatti derivati.

Tale ausilio faciliterà la creazione di nuove basi per la misurazione dei risultati operativi delle attività dell'area, sempre più orientate all'utenza finale e, necessariamente, sempre più fruibili e performanti.

Si spera che tale ottimizzazione, dei processi e delle azioni, in collaborazione con l'INEA, valorizzi e faciliti nei propri compiti gli uffici dell'Area in questo periodo di continui e radicali cambiamenti dell'impianto burocratico-procedimentale regionale.

Alberico Pergamo

Dirigente Settore Bilancio e Credito Agrario

Introduzione

La presente “Nota” sul nuovo ordinamento contabile è stata redatta allo scopo di facilitare la diffusione dei contenuti della nuova legge in materia di contabilità pubblica tra i soggetti istituzionali dell’Area agricoltura. La legge regionale del 30/04/02 n°7 “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n°76”, colma un lungo silenzio legislativo in materia di entrate e spese, mutando rapidamente anche l’antico assetto di riferimento, con la definizione di nuove strutture e livelli organizzativi economico-contabili, che contribuiscono alla composizione del nuovo scenario determinato da una riforma più generale della pubblica amministrazione.

La Regione Campania ha avvertito l’esigenza di razionalizzare le proprie attività e reindirizzarle nella direzione scaturente dalla riforma, praticando delle azioni finalizzate ad una riorganizzazione delle informazioni circolanti nelle proprie aree generali di coordinamento. Da un anno, dunque, tutte le strutture regionali sono impegnate in un processo di riordino delle competenze e delle attività dei propri uffici, in una definizione di “mappature” puntuali al fine di consentire una programmazione strategica, prima, ed una valida azione di verifica, dopo, con rapidi ed efficaci sistemi di autovalutazione e controlli interni.

L’avvio di questo mutamento radicale è stato reso possibile ricorrendo, anche, all’ausilio di strutture esterne all’amministrazione regionale che potevano supportare con competenza le esigenze della riorganizzazione interna. L’Assessorato all’Agricoltura che, fin dal 2001, ha praticato la delega delle funzioni amministrative alle Province in materia di fondi strutturali, ha avvertito, in maniera prioritaria, l’esigenza di un percorso che potesse integrare le nuove procedure di spesa con la riorganizzazione delle strutture. In tal senso, si è avvalso della collaborazione dell’INEA che, come istituto di ricerca, vanta molteplici esperienze nell’ambito della spesa pubblica e nella definizione di meccanismi legati alla politica strutturale e alle sue implicazioni con la politica agricola regionale.

Nel corso del 2002, si è dunque, formalizzata tale collaborazione, prevenendo l’analisi del sistema contabile agricolo regionale e l’implementazione

di un sistema informatico-relazionale che ottimizzasse l'analisi e la circolazione del puro dato contabile. Una prima sintesi degli intenti di tale collaborazione è stata resa pubblica con la giornata seminariale del 7 novembre 2002 e viene integrata con questa nota che sintetizza ed approfondisce alcuni spunti di discussione di quell'incontro, ma anche di riflessioni, condotte su temi di interesse comune, da esperti e ricercatori che ben conoscono le problematiche contabili-agricole.

Tale lavoro vuole, dunque, fornire una breve rassegna dei principali temi contabili e dei cambiamenti da essi derivanti, suggerendo degli spunti per l'adeguamento delle conoscenze ad una innegabile nuova, maggiore complessità amministrativo-gestionale che investe tutti i decisori istituzionali regionali.

La ricerca in materia di Spesa Agricola, l'attività dell'INEA

di Vincenzo Sequino⁽¹⁾

La materia della spesa agricola delle Regioni è da ormai vent'anni un filone d'indagine strategico per l'INEA. Nel corso degli anni sono stati sviluppati studi relativi all'esame delle politiche agricole regionali e alla quantificazione e qualificazione dell'intervento pubblico in agricoltura, al fine di valutare l'impatto del sostegno complessivo al settore primario con riferimento al territorio regionale.

Nel corso degli anni, l'INEA ha definito uno strumento di verifica della capacità di spesa e di approfondimento dei meccanismi che regolano i flussi dei pagamenti in rapporto agli effettivi mezzi finanziari disponibili. Esso ha costituito un importante supporto conoscitivo nella definizione di un quadro di riferimento dell'azione pubblica e nella misurazione delle principali fonti di finanziamento (sia dirette come i trasferimenti, sia indirette come le agevolazioni fiscali e previdenziali).

Negli ultimi anni il dibattito politico istituzionale si sta incentrando su nuove tematiche:

- il rapporto tra Stato centrale, Regioni ed Enti locali;
- il principio di sussidiarietà, per attribuire compiti e funzioni amministrative alle autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini interessati;
- il principio di efficienza ed economicità dell'Amministrazione pubblica, per eliminare funzioni e compiti divenuti superflui;
- il principio della responsabilità ed unicità dell'Amministrazione con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto ben identificabile di funzioni e compiti connessi;
- il principio della omogeneità delle funzioni: organi dello stesso livello di governo;
- il principio della differenziazione dell'azione pubblica, in considerazione delle diverse caratteristiche dei territori;
- il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite.

(1) Responsabile INEA, Sede per la Campania

L'applicazione di questi principi sta guidando il legislatore nella definizione di nuovi assetti delle competenze istituzionali, ridisegnando nuove competenze amministrative e politiche a livello locale e decentrando la spesa pubblica.

Il settore agricolo è particolarmente, e più di altri settori, coinvolto in questi cambiamenti istituzionali. Nel corso degli anni '90, anche sulla spinta degli esiti dei referendum sull'abrogazione del Ministero dell'Agricoltura, si è assistito ad un progressivo trasferimento di funzioni e compiti conseguenti alle Regioni, le quali a loro volta sono state chiamate a ridefinire, di volta in volta, il proprio assetto istituzionale e organizzativo. Da ultimo, in ordine temporale, la modifica del titolo V della Costituzione, in particolare gli articoli 117 e 118, attribuiscono alle regioni la piena potestà legislativa in materia di agricoltura, con l'unica limitazione della verifica di conformità degli atti regionali ai dettami della Costituzione.

Complessivamente, dall'analisi della legislazione in materia (legge 59/97, Dlgs. 143/97, DPCM 11/5/01) si evince un quadro normativo completo, ma in realtà non ancora compiuto per la mancata emanazione di decreti applicativi della riforma costituzionale.

Il risultato è che, ancor oggi, solo il 25% della spesa pubblica in agricoltura è gestita dalle Regioni. La restante parte della spesa è ancora gestita a livello centrale (erogazione di aiuti settoriali, programmazione negoziata, aiuti indiretti al settore) anche se con la compartecipazione alle scelte delle regioni attraverso la Conferenza per i rapporti tra Stato/Regioni e Province autonome.

L'importanza di una completa conoscenza ed una corretta analisi della spesa agricola regionale appare ancora più evidente in funzione di altre due considerazioni:

- dal 2004, secondo il Dlgs. 96/2000, cesseranno i trasferimenti statali alle Regioni specificamente al settore agricolo, controbilanciato dalla partecipazione regionale al gettito erariale;
- gli orientamenti della Politica Agricola Comunitaria vanno verso una riduzione dell'azione pubblica a sostegno del settore agricolo.

Appare, quindi, sempre più necessario disporre di strumenti per il controllo e la verifica dell'azione pubblica, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie, che nel tempo si prefigurano meno disponibili, e per quantificare le risorse necessarie per l'attuazione delle Politiche regionali.

In tal senso la legge regionale 30 aprile 2002, n.7, individua strumenti per una corretta individuazione delle politiche e la relativa destinazione della spesa.

La filosofia di fondo che regola i principi ispiratori della nuova legge di bilancio regionale, ha come base la progettualità degli interventi da finanziare. La vecchia organizzazione per capitoli rendeva difficile una classificazione e misurazione degli effetti degli interventi in funzione delle politiche decise.

La nuova norma, togliendo agli stanziamenti di bilancio la natura di mera prenotazione finanziaria, restituisce loro (con le UPB) la funzione di previsione di spesa a fronte di progetti definiti.

L'INEA, in questa fase, può svolgere un importante ruolo di supporto all'attività della struttura regionale nel misurare oltre che l'efficacia anche l'efficienza dell'azione amministrativa, soprattutto per la verifica degli effetti non solo sul piano finanziario quanto dal punto di vista dei risultati socio-economici.


In questa attività due sono gli elementi cardine che saranno obiettivo dell'INEA:

- mettere a disposizione dei responsabili elementi necessari per una primaria fase di autocontrollo ed autovalutazione della propria azione amministrativa per poter individuare i punti nodali per migliorare la programmazione amministrativa e di conseguenza di riproporre nuovi obiettivi e nuove modalità operative;
- costruire uno strumento conoscitivo degli effetti dell'azione politica costituito dall'insieme degli interventi programmati in bilancio, per consentire al decisore pubblico di definire obiettivi e strategie della PAR in funzione delle peculiarità del territorio e delle pianificazioni temporali.

I contenuti della nuova legge contabile regionale

di Raffaella Pergamo^(*)

L'ITER DEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA CONTABILE




Il sistema di contabilità della Regione Campania trova il suo primario riferimento normativo nella L.R.20/78. Dopo un lungo periodo di "silenzio", alla luce dei principi di separazione dei compiti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa e della titolarità di autonomi poteri di gestione dei dirigenti, contenuti nei decreti 279/97, 286/99 e 76/00, si è pervenuti all'elaborazione di una nuova legge di bilancio regionale che potesse migliorare l'impiego delle risorse e rendesse il bilancio coerente con le nuove esigenze dell'azione amministrativa, orientata verso l'efficienza di obiettivi, risorse e risultati.

**Presentazione del Seminario del
7 Novembre 2002**

(*) Ricercatrice INEA - Responsabile Progetto "AGRISPESA"

LA L.R. 7/2002 E GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE



Gli strumenti della programmazione finanziaria regionale si riassumono in tre categorie (art. 11 e succ.):

a) la legge finanziaria

La Giunta Regionale propone al Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria, unitamente a quello di bilancio. Tale legge viene approvata prima della legge di bilancio, in un'unica sessione disciplinata dal regolamento del Consiglio.

segue...


b1) la legge di bilancio:

Si compone di due parti, di cui la prima, quella dispositiva, contiene l'approvazione espressa del bilancio annuale, di quello pluriennale programmatico e di quello a legislazione vigente. La legge di bilancio non può modificare la legislazione regionale vigente ed eventuali modifiche possono essere previste esclusivamente dal bilancio pluriennale e da quello annuale

segue...

**Presentazione del Seminario del
7 Novembre 2002**

LA L.R. 7/2002 E GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE



b2) il bilancio annuale:
E' un documento composto dal quadro generale riassuntivo e da uno stato di previsione delle entrate e delle spese. Esso è accompagnato da quattro allegati, riguardanti un prospetto entrate/spese derivanti da assegnazioni UE o Stato, un elenco delle garanzie prestate dalla Regione, un prospetto riassuntivo delle entrate e spese per l'armonizzazione con il bilancio statale ed un documento in cui si collegano le UPB ai capitoli, alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali interessate.

segue...

b3) il bilancio pluriennale:
Tale documento sintetizza il quadro delle risorse disponibili in entrata ed in uscita; viene rivisto ogni anno per eventuali variazioni delle previsioni negli esercizi ricadenti nel periodo programmatico considerato.

c) i piani attuativi della programmazione regionale con contenuto finanziario:
Tali documenti sono approvati dal Consiglio regionale e sono autorizzazioni a contrarre impegni di spesa su esercizi successivi oltre ad essere anche strumenti di programmazione negoziata.

segue...

Presentazione del Seminario del
7 Novembre 2002

LA L.R. 7/2002 E GLI STADI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

INIEA

DEFINIZIONE ENTRATE E SPESE

ENTRATE

PROVENTI RISCOSSI DALLA REGIONE IN VIRTU' DI LEGGI ED ALTRO TITOLO.

GLI STADI DELLE ENTRATE SONO:

- ACCERTAMENTO
- RISCOSSIONE
- VERSAMENTO

SPESE

USCITE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE.

GLI STADI DELLE SPESE SONO:

- IMPEGNO
- LIQUIDAZIONE
- ORDINAZIONE E PAGAMENTO

*La responsabilità delle entrate
La responsabilità della spesa*

*è demandata ai responsabili degli uffici regionali o di altri enti, preposti a tale compito.
è demandata alle unità dipendenti, centrali e periferiche responsabili di servizi operativi*

*Le entrate sono somme previsionali iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale, ripartite in titoli. I primi cinque titoli prevedono che le entrate siano ripartite in categorie, secondo i cespiti, ed in unità previsionali di base per le aree omogenee di attività.
Le spese sono somme previsionali iscritte nel bilancio pluriennale ed in quello annuale, ripartite in funzioni obiettivo ed in unità previsionali di base*

Presentazione del Seminario del
7 Novembre 2002

LA L.R. 7/2002 E LA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

INEA

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ENTRATE E SPESE

LE ENTRATE SI DIVIDONO IN SEI TITOLI (ART.16) E SI ORDINANO IN:

CATEGORIA - **U.P.B.** - **CAPITOLI**



CONSIDERANDO I
CESPITI



AREE OMOGENEE
DI ATTIVITA' PER
L'APPROVAZIONE
DEL CONSIGLIO
REGIONALE



UNITA'
ELEMENTARI AI FINI
DELLA GESTIONE E
RENDICONTAZIONE

LE SPESE SI ORDINANO IN (ART.17) :

FUNZIONE OBIETTIVO - **U.P.B.** - **CAPITOLI**



SI INDIVIDUANO
DEFINENDO
POLITICHE
PUBBLICHE DI
SETTORE



AREE OMOGENEE
DI ATTIVITA' PER
L'APPROVAZIONE
DEL CONSIGLIO
REGIONALE



UNITA'
ELEMENTARI AI FINI
DELLA GESTIONE E
RENDICONTAZIONE

...continua

Presentazione del Seminario del
7 Novembre 2002

“Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n.76”

(Legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002)

di Roberta Ciaravino^(*)

Il nuovo ordinamento contabile della Regione Campania - L.R. n. 7 del 30 aprile 2002 - ha innovato due aspetti fondamentali della macchina regionale:

- assetto istituzionale
- assetto amministrativo

Il ruolo dei soggetti istituzionali è mutato secondo il principio della separazione dei compiti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa introdotto dal D.Leg.vo n. 29 del 1993 assorbito dal D.Leg.vo 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Il Consiglio Regionale, quale organo di indirizzo politico, stabilisce gli obiettivi generali dell'azione amministrativa, mantenendo il potere di verificare il rispetto di tali indirizzi ed il conseguimento degli obiettivi connessi.

La Giunta Regionale, quale organo esecutivo, ha il compito di guidare l'apparato amministrativo, definendo le linee di indirizzo e le modalità con le quali assicurare il raggiungimento dei macro-obiettivi fissati. Il nuovo modello di bilancio regionale rende concreto questo nuovo assetto istituzionale, lasciando alla Giunta il compito di definire il bilancio gestionale, cioè di ripartire le risorse sulle poste (capitoli) di bilancio.

Il raggiungimento degli obiettivi è demandato alla classe dirigente (1) attraverso la gestione operativa. Al singolo Dirigente il compito e la responsabilità di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa tramite l'impiego delle risorse umane strumentali e finanziarie assegnate (sistema budgetario).

La legge prevede quale strumento della programmazione finanziaria, oltre

^(*) Ricercatrice INEA

(1) *“Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”* Art. 4 secondo comma D. Leg.vo n. 165 del 30 marzo 2001.

che la legislazione ordinaria, la legge finanziaria, la legge di bilancio, il bilancio annuale e pluriennale e i piani attuativi della programmazione regionale. L'introduzione della legge finanziaria regionale prevista dal D. Leg.vo 76/2000, in concomitanza con lo sviluppo della fiscalità regionale, consente le modifiche necessarie alla legislazione regionale per l'adeguamento al bilancio. Infatti il nuovo impianto separa il Bilancio "politico" dal Bilancio "amministrativo": il primo sottoposto all'approvazione del Consiglio e costruito sulla base di aggregazioni ampie (unità previsionali di base) legate all'identificazione di funzioni-obiettivo; il secondo, affidato alla gestione della Giunta ed articolato in termini di contabilità finanziaria (capitoli) e di contabilità economica per centri di costo (2). I Piani attuativi della programmazione regionale art.11 lett.c) determinano il contenuto operativo – finanziario delle strategie di intervento individuate e rappresentano una ulteriore novità poiché se approvati dal Consiglio regionale, costituiscono autorizzazione ad assumere impegni di spesa sugli esercizi successivi (3). Questa previsione normativa rende i Piani attuativi assimilabili, dal punto di vista degli effetti finanziari, alle leggi pluriennali di spesa.

La legge infine, rimanda a successivi regolamenti (art. 50), emanati dalla Giunta, la disciplina di procedimenti e procedure tra i quali il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa e contabile; Controllo di gestione; Valutazione della dirigenza; Valutazione e controllo strategico.

Tali centri di costo, individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità amministrativa, consentiranno l'autocontrollo sulla gestione, in termini di allocazione e rimodulazione delle risorse assegnate e, attraverso il sistema degli indicatori, il monitoraggio costante del grado di raggiungimento degli obiettivi dati. Il principio già delineato all'art. 23 della legge è che *"le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini....del sistema dei controlli interni"*.

(2) D.Leg.vo 7 agosto 1997, n.279 - Titolo III, che disciplina il sistema di contabilità analitica per centri di costo delle pubbliche Amministrazioni ed i suoi elementi cardine (piano dei conti, centri di costo, servizi erogati).

(3) I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio Art. 33 comma 4 L.R. 7/2002.

LA DEFINIZIONE DI BILANCIO GESTIONALE

LINEA

BILANCIO GESTIONALE


DOCUMENTO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL BILANCIO IN CUI SI SPECIFICA IL BILANCIO ANNUALE E SI RIPARTISCONO LE UPB IN CAPITOLI.

SULLA BASE DEI CAPITOLI DI PERTINENZA, I DIRIGENTI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE PROVVEDONO AD ASSEGNARE RISORSE, COMPITE MODALITA' ATTUATIVE AI DIRIGENTI AFFERENTI ALLA LORO STRUTTURA.

La legge regionale n°7 del 2002 fa riferimento al bilancio gestionale come ad un documento non di tipo programmatico ma di indirizzo poiché la sua funzione è di guida alla gestione nel reperimento ed impiego delle risorse, al fine di conseguire in maniera efficace ed efficiente gli obiettivi alla base dell'attività dirigenziale. Tale documento di indirizzo segnala al dirigente della struttura organizzativa – coincidente, nel caso della struttura regionale attuale, con l'Area – l'ammontare effettivo di risorse a disposizione e consente l'assegnazione delle risorse alle singole sotto-strutture coincidenti con i settori delle singole Aree.

Presentazione del Seminario del
7 Novembre 2002


LA DEFINIZIONE DI BUDGET



Il budget è lo strumento che responsabilizza colui il quale è destinatario della sua azione, confrontando risorse e risultati e consentendo il controllo della fase attuativa. La quantificazione degli obiettivi operata con il budget, prende le mosse dalla pianificazione strategica che, in una verifica delle caratteristiche interne ed esterne di una struttura, determina gli obiettivi e le modalità del loro raggiungimento. Alla fine della fase ideativa e di scelta della strategia si mette a punto un programma di azione che consente la trasformazione in operazioni di quanto strategicamente determinato.

P nta ion S ina io
7 No

LA L.R. 7/2002 E L'UTILIZZO DEL BUDGET



Il budget ha due chiavi di lettura;

- 1. per programmi, come definizione e quantificazione dei programmi principali che la struttura intende realizzare. Questo è propriamente il budget che orienta le principali scelte di direzione;*

- 2. di responsabilità, come programma suddiviso per centri di responsabilità con cui si collegano gli obiettivi gestionali alla responsabilità delle persone che sono a capo di quei centri.*

P nta ion S ina io 7
No

Il budget quale strumento di programmazione e controllo dell'efficienza amministrativa

di Mario Fresca⁽¹⁾

Budget è un termine inglese, entrato nel lessico economico corrente ed è utilizzato per indicare, nell'organizzazione industriale, un bilancio preventivo, ovvero un programma dettagliato di spesa.

Il nuovo ordinamento contabile regionale mutua il termine budget dall'organizzazione di tipo privatistico, attribuendogli un'accezione più ampia. Il budget, infatti, è individuato come strumento strategico che dà concreto significato alla responsabilizzazione dei dirigenti apicali ed al funzionamento del sistema di controllo.

La legge regionale n. 7/2002 – all'articolo 22 - definisce il budget "...quale indirizzo dell'organo politico nei confronti dei dirigenti delle strutture organizzative apicali, per l'attività amministrativa e gestionale di loro competenza".

Prevede, inoltre, che la Giunta regionale, nel redigere il bilancio gestionale annuale – articolazione in capitoli delle UPB approvate dal Consiglio -, individua i centri di responsabilità amministrativa (CRA) ai quali assegna:

1. l'obiettivo annuale, attraverso la ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio fra le strutture organizzative apicali;
2. il budget annuale, che quantifica le risorse finanziarie, umane (personale) e strumentali, messe a disposizione del dirigente apicale per raggiungere l'obiettivo attribuitogli.

Il centro di responsabilità amministrativa è una struttura operativa, cui è preposto un dirigente apicale che adotta gli atti di competenza (amministrativi, contabili, organizzativi) nell'ambito dell'autonomia gestionale che gli attribuisce la legge e con l'osservanza degli indirizzi della Giunta, alla quale risponde dei risultati conseguiti. Per il conseguimento dell'obiettivo assegnatogli, il dirigente apicale ripartisce il budget annuale fra i dirigenti delle strutture che fanno capo al suo centro di responsabilità.

In realtà la legge regionale n. 7/2002 introduce nella gestione della cosa pubblica regionale, il principio della programmazione basata sul "Sistema di

(1) Presidente IS.ME.CERT.

pianificazione, programmazione e budget”, secondo il quale:

- con la pianificazione si scelgono gli obiettivi dell’azione politica di medio-lungo periodo;
- con il bilancio s’individuano le risorse economiche necessarie per raggiungere gli obiettivi;
- con la programmazione si definiscono gli strumenti e le risorse.

Il budget, in concreto, stabilisce chi, come, quando e con quali risorse deve perseguire gli obiettivi che si prefigge la programmazione regionale.

La legge regionale disciplina il budget come strumento flessibile e concretamente operativo, perché condiviso dal dirigente cui è attribuito.

Contabilmente esso ha validità annuale. La legge gli attribuisce flessibilità, prevedendo (articolo 22, comma 3) che, nel corso dell’anno, la Giunta possa modificarlo, per adeguarlo alle sopravvenienti circostanze che hanno comportato assestamento o variazione del bilancio annuale.

Il budget non si presenta come mero adempimento burocratico-amministrativo imposto dalla Giunta Regionale. Esso viene definito annualmente attraverso una procedura che coinvolge direttamente i dirigenti responsabili della gestione.


La legge prevede (articolo 20, comma 1), infatti che, sulla base di linee d’indirizzo della Giunta, ciascun dirigente apicale contribuisce, per l’ambito gestionale di sua competenza (secondo l’attuale organizzazione “Area” successivamente, a seguito del riordino, “Direzione Generale”), a formulare la proposta di bilancio pluriennale, del bilancio annuale e degli obiettivi.

Il budget rappresenta, inoltre, un elemento di riferimento fondamentale per il controllo dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, che la legge regionale (articolo 23) individua come adempimento attraverso il quale assicurare il migliore impiego delle risorse disponibili da parte della Giunta regionale.


Gli adempimenti contabili dei soggetti istituzionali regionali

di Raffaella Pergamo


GLI ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI DEI SETTORI CENTRALI



GLI ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI DEI SETTORI DECENTRATI



LA TERMINOLOGIA RICORRENTE



Presentazione del Seminario del
7 Novembre 2002

I Residui

di Ignazio Formosa⁽¹⁾

Il concetto di residuo non può essere considerato in modo avulso da quello di elasticità riferito al bilancio annuale di previsione. Qualora, infatti, dovessimo prendere unicamente in considerazione, ai fine della contabilità pubblica, quel complesso di operazioni amministrative aventi durata pari o minore all'esercizio finanziario, avremmo una visione rigida e non corrispondente alla complessa realtà economico-contabile di un Ente. Il concetto di <residuo> nasce proprio dalla necessità di tenere conto che, nell'ambito del sopracitato arco temporale, non tutte le operazioni che connotano l'attività pubblica e che corrispondono alle classiche fasi dell'entrata e della spesa, giungono a termine.

Il bilancio annuale di previsione deve essere impostato, per le suddetta ragione, in modo tale che da esso risulti evidente ciò che è stato impegnato e non pagato, rispetto allo stanziamento inizialmente iscritto, come pure ciò che è stato accertato ma non riscosso al termine dell'esercizio rispetto all'iniziale previsione d'entrata.

Nascono così le definizioni di residuo attivo e passivo, le quali costituiscono la prova che il bilancio annuale va redatto in termini sia di competenza che di cassa. Lo stesso, difatti, è destinato a prevedere non solo le entrate e le spese che saranno rispettivamente accertate ed impegnate durante l'esercizio bensì quelle che saranno rispettivamente incassate e pagate.

Appare ovvio, pertanto, che il fenomeno dei residui assume particolare importanza ai fini della programmazione ed attuazione della manovra di politica economica.

Esso è, infatti, indice del funzionamento di un Ente, della capacità di questo di conseguire gli obiettivi che si è dato nell'ambito di tempo considerato (anno finanziario).

I residui attivi devono essere riportati nel bilancio dell'esercizio finanziario successivo, altrimenti l'Ente rimarrebbe privo di risorse già accertate anche se ancora non incassate, parimenti i residui passivi devono essere riportati, altrimenti gli impegni assunti in conseguenza di obbligazioni giuri-


(1) Dirigente Servizio Amministrativo BCA

dicamente valide rimarrebbero privi di qualsiasi effetto con prevedibili conseguenze anche sul piano delle responsabilità. Quest'ultimi sono iscritti in bilancio fino alla loro perenzione, alla quale consegue l'eliminazione dalle scritture contabili.

Più esattamente, gli impegni contabili possono essere contratti entro il 31 Dicembre; dopo tale data la somma risultante dalla differenza tra l'ammontare dello stanziamento e quella fatta oggetto d'impegno va portata in economia; la parte degli impegni che risulta non pagata va mantenuta nel conto residui e può essere liquidata e pagata nell'esercizio successivo purché non superi l'importo scritto nel corrispondente capitolo. Per quanto concerne la perenzione contabile a cui sopra si è fatto cenno, la stessa non deve essere confusa con la prescrizione estintiva del diritto di credito. Essa serve, per così dire, a pareggiare sul piano temporale la possibilità che una somma possa essere iscritta nuovamente in bilancio, su richiesta del creditore che ne reclaims il pagamento, anche dopo il periodo previsto dalla legge per il relativo mantenimento nel conto residui e finché il diritto non sia prescritto. Per quanto concerne l'ordinamento contabile della Regione Campania l'istituto in questione scatta, ai sensi dell'art.42, della Legge Regionale n.7/2000, dopo due anni successivi a quello in cui l'impiego si è perfezionato, per le spese correnti, e dopo quattro anni per quelle in conto capitale.

La succitata Legge Regionale, al fine di contenere il fenomeno dei residui entro margini di certezza, in ossequio al principio di veridicità del bilancio, impone all'art. 43 l'obbligo di procedere alla relativa revisione entro il 31 Marzo di ogni anno.

La stessa norma consente, tra l'altro, la cancellazione delle somme inesigibili che costituisce causa di esonero dalla responsabilità connessa al mancato introito dei relativi importi. I residui vengono fatto oggetto, successivamente, di un finale riscontro in sede di assestamento contabile, così come dispone l'art. 29 della richiamata Legge Regionale e, pertanto, entro il 30 settembre di ogni anno, va accertato l'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti dalla chiusura dell'esercizio precedente. I residui concorrono infine a formare, unitamente al fondo di cassa, il risultato di amministrazione che va a determinare i risultati dell'esercizio finanziario. È di fondamentale importanza, quindi, procedere al loro continuo monitoraggio atteso che la relativa incidenza può avere effetti determinanti sulla manovra economica riferita all'esercizio finanziario considerato.



Il monitoraggio della spesa agricola

di Angela Palmieri⁽¹⁾

L'attività di ricerca condotta dall'INEA in materia di spesa agricola ha evidenziato, nel corso degli anni, l'importanza e la necessità di un monitoraggio puntuale dei bilanci agricoli degli Enti pubblici, in particolare delle Regioni, per una corretta interpretazione delle attività programmatiche che riguardano il comparto agricolo e alcune sue diramazioni in altri comparti.

La quantità dei dati contabili che caratterizzano la spesa agricola regionale, rende necessario l'adeguamento dell'organizzazione della struttura regionale, anche mediante un sistema informatico-gestionale del puro dato contabile. L'INEA, nell'ambito delle attività di supporto, sta predisponendo uno specifico software con l'obiettivo di razionalizzare e ottimizzare la raccolta e l'organizzazione dei dati contabili, sia per un'attività di primo controllo e valutazione dell'attuazione dei vari interventi, sia per una verifica dell'attuazione della politica agricola regionale in chiave di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. L'attività di monitoraggio dei bilanci agricoli della Regione viene condotta con una lettura, in primis, dei documenti contabili, preventivi e consuntivi, da cui si traggono informazioni economico-funzionali, riguardanti le aree economiche verso cui sono indirizzate le erogazioni, ed informazioni strettamente contabili legate alla movimentazione dei flussi di spesa.

Relativamente alla destinazione economico-funzionale, va evidenziato che da tempo l'INEA ha definito una propria metodologia di analisi che consente di ampliare il contenuto informativo dei documenti contabili pubblici. Tale metodologia si basa sulla riclassificazione del bilancio regionale che, partendo dai documenti ufficiali e prendendo a riferimento il capitolo quale unità di misura di base del bilancio che descrive sinteticamente le finalità cui è destinato lo stanziamento, consente di approfondire la conoscenza della direzione dei flussi della spesa regionale in agricoltura.

In particolare, attraverso questa riclassificazione è possibile evidenziare informazioni relative alla destinazione economico-funzionale, alla tipologia di sostegno, alla tipologia del beneficiario finale, alla modalità di erogazione, alle fonti di finanziamento etc.

(1) Ricercatrice INEA

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE

Tipologia di beneficiari

- ✓ Imprese agricole
- ✓ Cooperative o associazioni di produttori
- ✓ Consorzi di bonifica
- ✓ Enti o istituzioni sub-regionali
- ✓ Altro

Tipologia di classificazione

- ✓ Assistenza tecnica, formazione e divulgazione
- ✓ Ricerca e sperimentazione in campo agricolo
- ✓ Aiuti al finanziamento della gestione di imprese agricole
- ✓ Investimenti aziendali
- ✓ Promozione, marketing e interventi volti alla valorizzazione della qualità dei prodotti
- ✓ Investimenti in infrastrutture
- ✓ Costruzione e/o ristrutturazione di impianti di trasformazione
- ✓ Interventi a favore di attività forestali
- ✓ Interventi a tutela ambientale
- ✓ Altro

Tipologia di sostegno

- ✓ Premi e sovvenzioni
- ✓ Contributi in conto capitale
- ✓ Contributi in conto interessi
- ✓ Altro

Fonti di finanziamento

- ✓ Mezzi finanziari statali
- ✓ Mezzi finanziari regionali
- ✓ Mezzi finanziari di origine UE
- ✓ Altri mezzi

Modalità di erogazione

- ✓ Gestione diretta erogata direttamente dalla regione
- ✓ Gestione indiretta tramite agenzia di sviluppo
- ✓ Gestione indiretta tramite enti locali (province, comuni, comunità montane)


Settori produttivi

- ✓ Zootecnia
- ✓ Ortofrutta
- ✓ Florovivaismo
- ✓ Vitivinicoltura
- ✓ Olivicoltura
- ✓ Cerealicoltura
- ✓ Agrumicoltura
- ✓ Barbabietole e altre colture industriali
- ✓ Forestazione
- ✓ Pesca e acquacoltura
- ✓ Agriturismo e altri interventi per lo sviluppo rurale
- ✓ Interventi plurisetoriali
- ✓ Interventi di filiera

Tutte le informazioni così acquisite sono elaborate ed aggregate attraverso la costruzione di indicatori di efficacia ed efficienza, al fine di effettuare un'analisi della spesa agricola più dettagliata. E' possibile infatti, incrociando i dati a disposizione fare specifiche valutazioni relative, ad esempio, alla destinazione degli stanziamenti verso l'agroalimentare, il turismo rurale, uno specifico settore, una determinata tipologia di beneficiario etc. L'analisi può consentire, di individuare eventuali scostamenti tra il livello intenzionale della spesa e quello della effettiva attuazione (ad es. rapportando i pagamenti effettuati con gli stanziamenti a livello di singola tipologia di intervento), di fornire un contributo alla razionalizzazione dell'intervento pubblico nel settore primario, di verificare il grado di conseguimento, per ciascuno dei comparti interessati, degli obiettivi prefissati.

Lo stato dell'arte in materia contabile

di Raffaella Pergamo



Glossario

di Paolo Piatto⁽¹⁾

Il presente glossario è stato realizzato tenendo presente le definizioni contenute nella L.R. 30-04-2002, n. 7, per i termini più ricorrenti nel lessico amministrativo-contabile.

A

Accensione di prestiti:

indica l'ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (**art.9**). In sede previsionale l'"accensione di prestiti" coincide con il *ricorso al mercato*, e l'importo complessivo delle annualità non può superare il 25% delle entrate tributarie della Regione. Il ricorso al mercato viene autorizzato con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso.

Accertamento:

operazione giuridico-contabile con cui l'Amministrazione appura la ragione del credito, la persona debitrice ed il relativo ammontare da iscrivere come competenza dell'esercizio.

Ambiti:

aggregati di superiore livello, che raccolgono un insieme di funzioni obiettivo, individuati principalmente in base all'opportunità di definire coacervi di materie riferibili ai compiti istituzionali omogenei e/o integrati/bili.

Anno finanziario:

è il periodo temporale a cui riferire gli atti previsionali ed a cui imputare i fatti gestionali. Inizia il 1° gennaio e termina il 31° dicembre di ogni anno (**art.3**).

Anticipazioni di cassa:

operazione effettuata dalla G.R. per fronteggiare temporanee deficienze di cassa - alle condizioni stabilite dalla convenzione con l'Istituto Tesoriere - per un importo non eccedente 1/6 delle entrate tributarie iscritte in bilancio.

(1) Ricercatore INEA

Bilancio annuale:

nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il “Bilancio annuale di previsione”; esso è un bilancio finanziario, che tiene conto della legislazione vigente ed è formulato in termini di competenza e di cassa. Si compone del quadro generale riassuntivo e di uno stato di previsione delle entrate e delle spese (**art.18**).

In relazione al sistema di registrazione, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno (“Bilancio di competenza”);
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento (“Bilancio di cassa”).

Bilancio gestionale:

ai fini della gestione e della rendicontazione, la Giunta regionale, specifica il bilancio annuale ripartendo le unità previsionali di base e le contabilità speciali in capitoli (**art.21**).

Bilancio pluriennale:

è un bilancio previsionale nel quale si evidenzia, solo in termini di competenza, la spesa, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e si riferisce a periodi compresi tra 3 e 5 anni.

Il bilancio è redatto in forma programmatica per il primo esercizio mentre per i rimanenti esercizi viene redatto sia in termini programmatici sia a legislazione vigente. La proiezione a legislazione vigente tiene conto delle risorse complessive già assegnate perché derivanti da leggi in vigore, mentre la proiezione programmatica considera un ammontare di risorse non ancora disponibili perché derivanti da leggi ancora da approvare.

Il bilancio, per ciascuno degli anni considerati, indica il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato e non comporta autorizzazione a riscuotere entrate e ad eseguire spese.

Budget dei centri di responsabilità amministrativa:

costituisce l'indirizzo dell'organo politico nei confronti dei dirigenti delle strutture organizzative apicali, per l'attività amministrativa e gestionale di loro competenza (**art. 22**)

Capitolo:

unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso costituisce l'unità elementare a cui vengono imputati gli atti di gestione delle entrate e delle spese e, ad eccezione per quelli relativi alle contabilità speciali, costituiscono il limite per l'assunzione degli impegni e per l'emissione dei mandati di pagamento (**art. 21**).

Categoria:

è un'aggregazione di più capitoli aventi natura economica omogenea. Per le entrate, le categorie sono raggruppamenti di capitoli riferenti a cespiti aventi "natura" simile (**art.16**). Per le spese le somme sono ripartite in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base (**art. 17**).

Centri di responsabilità amministrativa:

è l'ufficio di livello organizzativo apicale cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie espresso dalle unità previsionale di base (**art. 22**).

Centro di costo:

è un'unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi; sulla base di specifiche rilevazioni, è possibile stabilire come sono state impiegate le risorse dall'unità organizzativa nell'arco temporale desiderato, ovvero, se e come gli obiettivi di costo, prefissati in sede preventiva, sono stati conseguiti.

Debito fluttuante:

è il complesso delle operazioni comprese fra i "debiti di Tesoreria" per il finanziamento a breve del fabbisogno del settore statale. A formare il debito fluttuante concorrono le operazioni relative:

- ai buoni ordinari del Tesoro (BOT)
- ai conti correnti con la Cassa Depositi e Prestiti, l'INPDAP ed altri Istituti finanziari.

Debito patrimoniale:

è la forma di indebitamento con il quale si effettua il finanziamento a medio-lungo termine del fabbisogno del Tesoro (vedi “fabbisogno del settore statale”). Esso comprende i debiti pubblici (consolidati, redimibili, buoni del Tesoro poliennali, CCT, debiti esteri) e gli “altri debiti” (come mutui obbligazionari con il CREDIOP e la Cassa Depositi e Prestiti).

Debito pubblico:

con tale termine si intende la consistenza del debito del settore pubblico, incluso il debito fluttuante (e gli altri debiti a breve) e l’indebitamento verso la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi. Secondo il Trattato di Maastricht, per Debito pubblico si intende il debito lordo consolidato della P.A. (Lordo significa al lordo delle attività del settore; Consolidato significa che sono state annullate le poste di debito e credito reciproche tra gli enti all’interno della P.A.).

E

Economie di spesa:

tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione (**art.41**).

Entrate correnti:

sostanzialmente coincidono con quelle iscritte ai primi tre titoli di previsione dell’Entrata.

Esercizio Finanziario:

complesso delle operazioni di gestione del bilancio, vale a dire di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa svolte nell’anno finanziario.

Esercizio provvisorio:

periodo massimo di quattro mesi nel corso del quale ha luogo la gestione del bilancio, nel caso in cui la proposta di legge di bilancio, presentata dalla Giunta regionale, non sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a cui essa si riferisce (**art. 24**).

Finanziamenti con vincolo di destinazione:

nei casi di finanziamenti con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare ed erogare somme eccedenti quelle assegnate. La Regione ha la facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo per non più di due esercizi immediatamente successivi (**art.8**).

Fondi di riserva:

nei fondi di riserva sono accantonate le risorse necessarie ad adeguare le previsioni del bilancio annuale alle nuove o maggiori esigenze di spesa di cassa (**art.28**); esse si distinguono in:

- fondo di riserva per spese obbligatorie;
- fondo di riserva per spese impreviste;
- fondo di riserva di cassa.

Fondo speciale:

mediante questi fondi viene precostituita in bilancio la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si intende adottare, o che si perfezionano dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio (**art.27**); i fondi speciali sono iscritti nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio di pluriennale, in termini di sola competenza.

Finanziamenti con vincolo di destinazione:

nei casi di finanziamenti con vincolo di destinazione, la regione può stanziare ed erogare somme eccedenti quelle assegnate. La Regione ha la facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo per non più di due esercizi immediatamente successivi (**art.8**).

Funzioni-obiettivo:

rappresentano l'entità mediante la quale il bilancio può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le funzioni-obiettivo sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative.

I

Impegno:

definisce l'onere scaturente dalle obbligazioni pecuniarie giuridicamente perfezionate. Gli impegni di spesa sono assunti con decreto del dirigente competente per materia, nei limiti degli stanziamenti di competenza iscritti nei pertinenti capitoli ad esso assegnati dal bilancio gestionale in corso. L'atto di impegno costituisce accantonamento delle relative somme per le spese individuate e determina l'indisponibilità delle medesime per altri scopi (**art.32**).

L

Legge di bilancio:

è la legge con la quale viene adottato il Bilancio di previsione: la legge di bilancio si compone di una parte dispositiva e del bilancio annuale e pluriennale. La parte dispositiva della legge di bilancio approva espressamente il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e quello a legislazione vigente; autorizza il ricorso al mercato finanziario, approva l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è preconstituita dai fondi speciali; autorizza la Giunta regionale ad apportare alle unità previsionali di base le variazioni compensativa (**art.13**).

Legge finanziaria:

è lo strumento con cui operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio. La legge finanziaria è approvata prime delle legge di bilancio, in un'unica sessione, il cui svolgimento è disciplinato dal regolamento interno del Consiglio regionale (**art.14**).

Liquidazione:

mediante la liquidazione della spesa è verificata l'esigibilità del credito, è individuato il creditore ed è determinato l'esatto importo della somma da pagare (**art .34**).

M

Mercato finanziario:

mercato sul quale vengono scambiati mezzi finanziari per prestiti a medio e lungo

termine. La regione può contrarre mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni di indebitamento esclusivamente per coprire disavanzi di bilancio. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui non può comunque superare il 25% dell'ammontare complessive delle entrate tributarie della Regione (**art.9**).

N

Nuclei di attività omogenee (NAO):

è costituito da insiemi o gruppi di attività e prestazioni finalizzati alla realizzazione della funzione obiettivo di riferimento che si presentano tra loro sostanzialmente integrate in un sistema unitario.

O

Obiettivi:

esprimono le missioni perseguite dall'Amministrazione e realizzate nell'ambito di tutta la sua organizzazione. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'aver un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Ordine di accreditamento:

consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa. I mandati di pagamento sono emessi sulla base dell'atto di liquidazione e nei limiti dell'originario impegno e della disponibilità degli stanziamenti di cassa iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio gestionale in corso (**art.35**).

P

Pagamento:

erogazione di denaro da parte della Tesoreria che determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Al pagamento delle spese provvede il tesorerie in base a mandati di pagamento legittimamente emessi (**art.36**).

Perenzione Amministrativa:

eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi. Essa non comporta la decadenza del diritto del creditore: pertanto le somme eliminate devono essere reiscritte in bilancio per essere pagate.

Programmazione finanziaria:

sono strumenti della programmazione finanziaria (**art. 11**):

- legge finanziaria;
- legge di bilancio, il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale;
- i piani attuativi della programmazione regionale.

R

Rendiconto generale:

riassume le risultanze della gestione nell'anno finanziario, con distinto e simultaneo riferimento alle gestioni di competenza, di cassa e dei residui (**art.46**).

Residui attivi:

costituiscono le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio (**art. 40**).

Residui di stanziamento:

riguardano stanziamenti di spese non impegnate alla chiusura dell'esercizio, che vengono tuttavia fatte transitare nel conto dei residui. Non costituiscono debiti per la Regione.

Residui passivi:

costituiscono le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Le suddette somme possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti, e per non più di quattro anni per le spese in conto capitale. Trascorso il termine le somme conservate cadono in perenzione e costituiscono economie di spesa (**art. 42**).

Regolamento di contabilità:

disposizioni attuative dei principi di attuazione della Legge Regionale n.7/02. Provvede ad emanarlo la Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge (**art. 50**).

S

Saldo della tesoreria:

è l'avanzo o il disavanzo della gestione di Tesoreria derivante dalla somma delle operazioni gestionali.

Schede di programma:

evidenziano i collegamenti con gli indirizzi della programmazione regionale. Hanno la funzione di raccordare l'assegnazione delle risorse alle Unità Previsionali di Base con gli obiettivi che l'amministrazione regionale intende perseguire (**art. 2 comma 3 e art. 17 comma 1**).

Spese correnti:

sono le spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi, nonché alla distribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Spese di funzionamento:

comprendono gli oneri necessari al mantenimento della struttura. Le componenti delle spese di funzionamento sono le spese del personale e quelle per l'acquisto di beni e servizi.

Spese in conto capitale:

comprendono partite attinenti agli investimenti diretti e indiretti, le partecipazioni azionarie, i conferimenti nonché le operazioni per concessioni di crediti.

Spese per investimenti:

sono comprese nelle spese in conto capitale. In esse sono comprese le partite relative agli investimenti diretti ed indiretti, alle partecipazioni azionarie nonché ad operazioni per concessioni di crediti.

Stanziamenti di competenza (o di cassa):

somma iscritta in bilancio relativa a entrate o spese. Rappresenta l'ammontare indicativo degli accertamenti realizzabili ed il limite massimo degli impegni effettuabili.

T**Titoli di bilancio:**

rappresentano la più ampia aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa. Le entrate si articolano in quattro titoli:

- tributarie;
- extratributarie;
- alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
- accensioni di prestiti.

Le spese in tre titoli:

- correnti;
- in conto capitale;
- rimborso prestiti.

U

Unità previsionale di base:

è la nuova unità elementare di bilancio. E' riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività.

V

Variazioni del bilancio:

la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede alle variazioni del Bilancio gestionale:

- integrando o istituendo i capitoli di bilancio in conseguenza delle variazioni approvate al bilancio;
- effettuando le variazioni compensative fra capitoli della medesima Unità Previsionale di Base.